



COMUNE DI COLLI VERDI

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10 IN DATA 27/03/2019

OGGETTO:

I.U.C. - REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì **VENTISETTE** del mese di **MARZO** alle ore **SEDICI** e minuti **QUINDICI** nella sala delle adunanze consiliari.

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. **FAZIA MERCADANTE UMBERTO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il **DOTT. SALVATORE GENARO** nella sua qualità di Commissario Prefettizio dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI COLLI VERDI

PROVINCIA DI PAVIA

Parere preventivo allegato alla Delibera del Consiglio Comunale N. 10 del 27/03/2019

OGGETTO:

I.U.C. - REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI).

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
Contabile	Favorevole	25/03/2019	Degli Antoni Stefano	
Tecnico	Favorevole	25/03/2019	Ferri Barbara	

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che con Legge Regionale n. 27 del 28/12/2018 pubblicata sul B.U.R.L. Supplemento al n. 53 del 31/12/2018 è stato istituito il Comune di Colli Verdi, sorto dalla fusione dei Comuni di Canevino, Ruino e Valverde;

Richiamato il Decreto Prefettizio, prot. 69912/AREL Proc. n. 2251/2018 del 31.12.2018, di nomina del sottoscritto a Commissario Prefettizio del Comune di Colli Verdi, nato dalla fusione dei Comuni di Canevino, Ruino e Valverde;

Richiamata la legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 31/12/2018 – Supplemento Ordinario n. 62/L - in vigore dal 01/01/2019;

Dato atto che con Decreto del Ministero Interno in data 25 gennaio 2019 "*Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019*" è stato prorogato al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2019, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha disciplinato l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

Considerato che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705 decorrere dal 1° gennaio 2014;

Evidenziato che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Ritenuto che i preesistenti Comuni di Canevino, Ruino e Valverde hanno approvato, per ragioni di chiarezza espositiva e maggiore praticità, tre distinti regolamenti (I.M.U. – TASI – TARI) di disciplina della nuova IUC (Imposta comunale Unica) e ritenuto di dover confermare tale impostazione normativa;

Verificato che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) è stata applicata in sostituzione della precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi);

Rilevato che la richiamata Legge di Stabilità disciplinava nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Verificato che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Richiamato l'art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*;

Tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con i regolamenti I.M.U. – TA.RI. – TA.SI., costituenti la nuova Imposta Unica Comunale – I.U.C. – sottoposti all'esame del consiglio comunale nella seduta odierna unitamente al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019;

Visto lo schema di regolamento per l'applicazione della TA.RI., nell'impianto costitutivo e normativo sopra richiamato;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione del precitato regolamento, che si compone di n. 32 (trentadue) articoli ed in copia si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Verificato che la presente deliberazione, unitamente al Regolamento, dovranno essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, secondo le modalità indicato nel comunicato dello stesso Ministero in data 28 febbraio 2014;

Evidenziato che la predetta trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Visto il parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147/bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Visto il parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147/bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. B) del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Richiamato il d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.

Visto lo Statuto comunale vigente;

D E L I B E R A

1. TUTTO QUANTO ESPOSTO in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI APPROVARE, in relazione all'istituzione dell'Imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) nelle tre componenti IMU-TASI-TARI, il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti – TARI – che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. DI STABILIRE che, per le motivazioni richiamate in premessa, il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2019, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;
4. DI STABILIRE che i regolamenti dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214 secondo le modalità indicate;
5. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati e pubblicazione sul Sito Internet comunale, in analogia con le modalità ed i

termini previsti ai fini dell'Imposta municipale propria dall'art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013.

Indi dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Commissario Prefettizio
F.to : DOTT. SALVATORE GENARO

Il Segretario Comunale
F.to : FAZIA MERCADANTE UMBERTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Addì, 29/03/2019

Il Segretario Comunale
F.to FAZIA MERCADANTE UMBERTO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Addì, 29/03/2019

Il Segretario Comunale
FAZIA MERCADANTE UMBERTO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Addì, __/__/__

Il Segretario Comunale
F.to FAZIA MERCADANTE UMBERTO